

ESTETISTI

L'attività di estetista è disciplinata da: L. 1 del 4 gennaio 1990 - L.R. 73/1989 - Regolamento Regione Lombardia n. 5/2016 - Decreto del direttore generale regionale alla sanità 13 marzo 2003, n. 4259 (Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste) - DM 110/2011 apparecchi elettromedicali.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 1/1990 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. 3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio o presso il domicilio del cliente.

L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - da presentare allo SUAP.

L'attività di estetista può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1, in quanto compatibili.

Non e' ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio

A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1 del Regolamento Regionale 5/2016.

Il Regolamento consente l'affitto di poltrona.

Documenti da presentare

Apertura: SCIA - dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti professionali corredate da documentazione idonea - planimetria locali - documenti identità

Trasferimento/modifiche locali - SCIA - planimetria locali

Subingresso: SCIA - dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti professionali corredate da documentazione idonea documenti identità - atto notarile di subingresso

Cessazione: SCIA

la SCIA è da presentarsi esclusivamente in modalità telematica a mezzo del portale:

"www.impresainungiorno.gov.it"

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività:

Lo svolgimento delle attività di estetista è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) aver frequentato un corso regionale di qualificazione della durata di due anni (con un minimo di 900 ore annue) più un corso di specializzazione della durata di un anno oppure un anno di inserimento presso un'impresa di estetica - per un totale complessivo di tre anni
- b) aver prestato la propria opera in qualità di dipendente qualificato, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato o presso una impresa di estetista successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista)
- c) aver prestato la propria opera lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a tre anni, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente, seguita da corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b)

La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai sensi della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 'Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia'. Tale attestato è conseguito a seguito del

superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale
Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente
Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti

Idoneità locali

L'attività di estetista può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.

Modalità esercizio

copia della segnalazione di inizio attività inviata al Comune, deve essere tenuta presso l'esercizio a disposizione per eventuali controlli.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetica deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività

Prima di ogni trattamento estetico, il cliente potrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento estetico richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post-trattamento, da parte dell'estetista o Responsabile tecnico sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore

I prezzi e le tariffe professionali praticati al pubblico devono essere obbligatoriamente esposti all'interno dei locali in luogo ben visibile e perfettamente leggibili dall'utente.

L'orario di lavoro è liberamente fissato dall'operatore in una fascia compresa fra le ore 07.00 alle 22.00.

Non è prevista la chiusura infrasettimanale obbligatoria.

Chiusura obbligatoria la Domenica e i giorni festivi escluso il mese di dicembre.

Nel caso di esercizi con attività esclusiva e/o prevalente di solarium l'operatore potrà tenere aperto l'esercizio nella sola giornata di domenica dalle ore 07,00 alle ore 22,00 per la sola attività di solarium

Gli orari scelti dovranno essere resi noti al pubblico mediante l'indicazione in apposita cartellonistica visibile e leggibile dall'esterno dell'esercizio.

Con Ordinanza del Sindaco n. 31 del 29.05.2020 è stata disposta fino al 30 novembre 2020 l'apertura facoltativa domenicale e festiva, come misura a sostegno imprese in seguito ad emergenza Covid-19

E' consentita, senza alcun ulteriore adempimento, la vendita dei prodotti cosmetici inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati al fine della continuità dei trattamenti in corso. La vendita di altri prodotti deve essere segnalata attraverso la presentazione della modulistica prevista per gli esercizi di vicinato